



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 217

DETERMINAZIONE

del 28 marzo 2026

OGGETTO: FORNITURA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

**Premesso** che:

- il Comando di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale, ha il compito di provvedere alla sicurezza urbana attraverso l'impiego della Polizia Locale, che svolge i servizi di istituto in divisa;
- oltre la divisa ordinaria, gli operatori vengono dotati di dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi ed alle criticità che possono riscontrare durante le mansioni svolte;
- nel Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mondovì è stabilito, all'art. 45 comma 1, che *"L'amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale;*
- l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo posto in capo al Datore di Lavoro di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in considerazione della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa;

**Visto** il preventivo di Euro 2.658,62 i.v.a. inclusa, relativo alla fornitura di guanti antitaglio-antipuntura e giubbini airbag, presentato dalla Ditta Equipaggiamenti Speciali S.r.l. e depositato agli atti;

**Richiamato** L'art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell'art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro *"mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi"*;

**Richiamato** l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 il quale al comma 1 prevede che: *“Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”*;

**Visto** l'art. 1 comma della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

**Dato atto** che in relazione alla suddetta fornitura si è provveduto a verificare l'assenza di convenzioni Consip attive nonché l'indisponibilità di detti prodotti all'interno del mercato elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.A.;

**Considerato** che:

- l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 prevede, per contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, la possibilità di effettuare affidamenti diretti anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 62 del citato D.Lgs n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

**Richiamato** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Considerato** che:

- a) si intende garantire la sicurezza degli appartenenti al Comando di Polizia Locale;
- b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura in argomento da parte della ditta affidataria e sarà perfezionato con la trasmissione della relativa lettera commerciale;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto in quanto la predetta ditta risulta idonea e qualificata a fornire tale materiale in termini di qualità e prezzo e prontamente disponibile;
- d) il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

**Dato atto** che:

- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e n. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati

rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;

- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- il contraente dovrà certificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

**Richiamato** l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

**Richiamato** altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

**Richiamato** l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

**Evidenziato** che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

**Considerato** che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che** con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 28/11/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2026/2028 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico 03.1 nonché il connesso obiettivo operativo 03.1.2.01;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 07/02/2026, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio per il triennio 2026/2028;

Visti gli artt. 31 e 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**Richiamati:**

- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

**D E T E R M I N A**

1. **Di affidare** alla ditta Equipaggiamenti Speciali S.r.l. con sede in Corso Francia n. 251, 12000 Cuneo (CN), P.I. n. 03682890045, la fornitura di dispositivi di protezione individuale attraverso affidamento diretto, al prezzo offerto di € 2.179,20 oltre I.V.A.;
2. **Di impegnare** la spesa di € 2.658,62 iva compresa per la fornitura sopradescritta, al cap. 610/0 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, attribuendo la seguente codifica alla transazione elementare definita dall'allegato n 7 del D. Lgs. 118/2011 (codice livello V) del Piano finanziario dei conti: U.1.03.01.02.003;
3. **Di provvedere**, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune;
4. **Di trasmettere** la presente determinazione al RSPP del Comune di Mondovì;
5. **Di dare attuazione** all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
6. **Di dare atto** che:
  - ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010 la sopracitata ditta, con il presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il codice CIG è: **BAFA4B1B29**;
  - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale sottoscritta digitalmente al fornitore e verrà a scadere con l'esecuzione della fornitura in argomento da eseguirsi entro il 31/12/2026 ed il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
  - a norma dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett.

aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:

- determinare la somma da pagare;
  - determinare il soggetto creditore;
  - indicare la ragione e la relativa scadenza;
  - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

7. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che:

- si intende garantire la sicurezza degli appartenenti al Comando di Polizia Locale;
- il contratto avrà ad oggetto la fornitura in argomento da parte della ditta affidataria e sarà perfezionato con la trasmissione della relativa lettera commerciale;
- il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;
- il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

8. **Di nominare** il RUP nella persona del sig. Enrico Accamo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

9. **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 28 marzo 2026

IL RESPONSABILE  
CHIONETTI DOMENICA \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa